



Associazione Siciliana Frantoi Oleari - Filiera Olivoleica

AI FRANTOI ASSOCIATI
LORO SEDI

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI FRANTOIANI CAMPAGNA OLEARIA 2019/2020

Cari associati,

la presente circolare vuole essere semplicemente una guida agli adempimenti necessari per avviare le attività della prossima campagna olearia, ogni punto, causa continui aggiornamenti della normativa di settore, va valutato ed approfondito con l'ausilio di propri professionisti di fiducia:

- **AUA** (Autorizzazione Unica Ambientale) (DPR 13 marzo 2013 N. 59)
- **INAIL** - Assicurazione frantoi
- **PACCHETTO IGIENE** - (REG. CE 852/2004)
- **SALUTE E SICUREZZA** (D.Lgs. 81/2008)
- **VERIFICHE MESSA A TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE** (DPR 462/01)
- **COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OLIO DI OLIVA ED ETICHETTATURA** (DECRETO 10 novembre 2009)
- **SCIA/REGISTRAZIONE SANITARIA** – (Regolamento CE 852/04 – Decreto A.R.S. 27/02/2008 - LEGGE 30 luglio 2010, n. 122 – Art. 19)
- **SIAN - REGISTRO TELEMATICO** (D.MiPAAF 10 novembre 2009 e ss.mm.ii)
- **FASCICOLO AZIENDALE** (CIRCOLARE AGEA PROT. N. ACIU.2010.29 DEL 14/1/2010)
- **TARIFFA ANNUALE PER I CONTROLLI SANITARI** (D.L.VO 194 DEL 19/11/2008)
- **VERIFICA PERIODICA STRUMENTI DI MISURA** – (D.M. n. 182 del 28/03/2000 – G.U. 154 del 4/7/2000 – Circolare Ministeriale n. 1253611/2 del 4/6/2001)
- **CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO (DPR 1° agosto 2011 n. 151)**
- **PRIVACY - GDPR** (General Data Protection Regulation) (REG.UE 2016/679 del 27 aprile 2016)

AUA- (Autorizzazione Unica Ambientale)

“Dpr 13 marzo 2013 n. 59”

Ai sensi del Dpr 13 marzo 2013 n. 59, entrato in vigore il 13/06/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale, l'Autorizzazione Unica Ambientale va richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.

L' AUA sostituisce fino a 7 diversi titoli abilitativi in campo ambientale richiesti dalle vigenti normative di settore:

1. **L'AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI** (D.Lgs. 152/2006, Artt. 124 e 125)
2. **LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE DEI FRANTOI OLEARI E DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLE AZIENDE;** (testo coordinato DI n. 61 febbraio 2012)
3. **L'AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA;** (D.Lgs. 152/2006, Art. 269)
4. **L'AUTORIZZAZIONE GENERALE ALLE EMISSIONI;** (D.Lgs. 152/2006, Art. 272)
5. **LA DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO;** (articolo 8, comma 4 e comma 6 della Legge 26/10/1995, n. 447)
6. **L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DI FANGHI OTTENUTI DA DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA;**
(all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99)
7. **LA COMUNICAZIONE SULLO SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI.** (D. LGS 152/2006 Artt. 215 e 216)

Pertanto, il frantoiano dovrà inoltrare istanza di AUA al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di appartenenza e, per beneficiare della possibilità di continuare l'attività anche in caso di mancata risposta, nei termini di legge, sulla richiesta di primo rilascio dell'AUA, la richiesta dell' AUA va presentata entro i termini previsti dalla disciplina di settore del titolo abilitativo in scadenza, (Art. 10, comma 2, D.P.R. 59/2013). **(Es.: Almeno un anno prima della scadenza dell'autorizzazione degli scarichi civili)**

L'istanza di AUA deve essere presentata anche nel caso in cui il primo titolo abilitativo in scadenza sia una comunicazione. (Circolare 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare).

Con DPCM 8 maggio 2015 è stato emanato il Modello AUA semplificato e unificato,
L'AUA ha validità 15 ANNI.

E' fatta comunque salva, ai sensi dell'Art.3 comma 3 del DPR 59 del 13.03.2013, la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.

AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI

D.Lgs 152/06

Art. 124. Criteri generali

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati,

l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto.

In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito. In questo caso l'autorizzazione allo scarico rilasciato dal gestore al frantoio non ha scadenza, è il gestore che dovrà richiedere il rinnovo nei termini di legge.

Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio.

Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. **Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.** Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.

Acque di lavaggio delle olive (possono essere inserite nell'autorizzazione agli scarichi)

Prima ipotesi:

L'Allegato 1 del decreto n. 61 del 17 gennaio 2007, all'Art. 6 comma 3 prevede che nel dimensionamento delle strutture di stoccaggio delle acque di vegetazione si dovrà tenere conto, tra l'altro, sulla base delle condizioni climatiche, pedologiche, agronomiche locali e comunque nel rispetto di un corretto utilizzo agronomico, del volume delle acque di vegetazione **comprensivo delle acque di lavaggio delle olive**, prodotte in sette giorni sulla base della potenzialità effettiva di lavorazione del frantoio nelle otto ore; **quindi dal 2007 in poi, in Sicilia, anche le acque di lavaggio delle olive possono essere oggetto di utilizzazione agronomica** anche se non previsto espressamente nella 574/96.

Seconda ipotesi:

il D.A. 16/03/2010 all'Art. 1 punto c richiama anche la possibilità di versare le acque di lavaggio delle olive in fognatura o in corpo idrico superficiale se preventivamente autorizzate e se rientranti nei valori limite previsti dal decreto legislativo n. 152/06, condizione che consente di definirle reflui industriali assimilabili alle acque reflue domestiche, ai sensi degli artt. 101, 124 e 125 del decreto legislativo citato e ss.mm.ii.

Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne

Bisogna inserire nella richiesta di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) anche lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne ed interne, nonché dei macchinari.

Ai sensi del D. Lgs 3 aprile 2006 n° 152, art. 113, le acque di lavaggio e di prima pioggia dei piazzali ed aree industriali dove avvengono lavorazioni, lavaggi di materiali o semilavorati, di attrezzature o automezzi o vi siano depositi di materiali, materie prime, prodotti, ecc.. devono essere convogliate ed eventualmente trattate opportunamente, prima dello scarico nel corpo ricettore, con sistemi di depurazione chimici, fisici, biologici o combinati, a seconda della tipologia delle sostanze presenti. Pertanto è necessario effettuare le analisi chimiche del caso o di valutare il rischio e farsi autorizzare lo scarico dal Comune di Competenza. Tenere i sistemi di depurazione puliti ed efficienti

COMUNICAZIONE ANNUALE UTILIZZAZIONE AGRONOMICA ACQUE DI VEGETAZIONE E SANSE

(DDG n. 61 del 17.01.2007 così come modificato dal Decreto 2 febbraio 2012)

Comunicazione annuale nel caso di spandimento entro 30 giorni dalla produzione delle A.V.

Così come previsto dal Testo_coordinato_DI_n_61 FEBBRAIO 2012, la comunicazione va inviata **via PEC** al Sindaco per il tramite del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune ove ricade il sito di

spandimento, a cura del legale rappresentante dell'azienda e una Copia della comunicazione, per le attività di monitoraggio ambientale e gli altri adempimenti di competenza, deve essere contestualmente inviata, sempre Via PEC, anche al Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente.

La comunicazione deve essere inoltrata almeno trenta giorni prima dell'inizio dello spandimento. Attenzione, NON 30 giorni prima dell'avvio delle moliture.

Qualora i siti di spandimento ricadano nel territorio di due o più comuni, la comunicazione deve essere inoltrata ad ognuno dei SUAP dei comuni interessati.

La legge regionale 9 maggio 2012 n. 26 ha soppresso le CPTA ed ha disposto il trasferimento delle relative funzioni all'Assessorato Territorio ed Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente (D.R.A.).

Gli uffici che dovranno svolgere il ruolo di Unità Operative periferiche del Servizio 2/DRA(ex CPTA) ai quali dovranno essere inviate, via PEC le comunicazioni per l'utilizzazione agronomica sono i seguenti:

**-Palermo (con competenza territoriale per le province di Palermo e Trapani)
Dirigente del servizio Dott.ssa Paola Pendino – Tel. 091/6177103**

Regione Siciliana
Assessorato Territorio ed Ambiente
Dipartimento Regionale dell'Ambiente
U.O. S7.1
Via Ugo La Malfa 169
90146 Palermo
servizio7.dra@pec.territorioambiente.it

**-Catania (con competenza territoriale per le province di Catania e Messina);
Funzionario di riferimento Sig.ra Di Stefano – Tel. 095/317055**

Regione Siciliana
Assessorato Territorio ed Ambiente
Dipartimento Regionale dell'Ambiente
U.O. S2.4
Via S. Maria Betlemme, 18
95131 CATANIA
ufficio.periferico.ct@regione.sicilia.it

**-Caltanissetta (con competenza territoriale per le province di Caltanissetta, Enna ed Agrigento);
Funzionario di riferimento Sig. Marrocco – Tel. 0934/597265**

Regione Siciliana
Assessorato Territorio ed Ambiente
Dipartimento Regionale dell'Ambiente
U.O. S2.3
Viale della Regione, 64
93100 CALTANISSETTA
ufficio.periferico.cl@regione.sicilia.it

**-Siracusa (con competenza territoriale per le province di Siracusa e Ragusa);
Funzionario di riferimento Sig.ra Pitruzzella – Tel. 0931/463188
Sig. Raiti funzionario responsabile del servizio.**

Regione Siciliana
Assessorato Territorio ed Ambiente

Dipartimento Regionale dell'Ambiente
U.O. S2.5
Viale Montedoro, 2
96100 SIRACUSA
ufficiocptasiracusa@virgilio.it

Chi utilizza terreni di sua proprietà o terreni in affitto o in comodato d'uso con titolo d'uso registrato si configura come Titolare del sito di spandimento e di conseguenza deve trasmettere, unitamente alla comunicazione annuale, la dichiarazione del titolare del sito di spandimento a sua firma, nel caso in cui invece utilizzasse terreni non di sua proprietà o non possedesse un titolo d'uso registrato (comodato, affitto, etc.), la dichiarazione del titolare del sito di spandimento deve essere firmata dal proprietario dei terreni oggetto di spandimento ed allegata alla comunicazione.

Le comunicazioni dovranno essere conservate per cinque anni dal legale rappresentante del frantoio ed essere esibite in caso di controllo.

L'utilizzazione agronomica è consentita nel rispetto dei limiti di accettabilità annui previsti dall'art. 2 della legge 574/96 e dall'art. 4 comma 3 del Decreto Legislativo 6 luglio 2005,

Per le acque di vegetazione

- a) 50 m³/ettaro/anno per le acque di vegetazione provenienti da impianti a ciclo tradizionale;
- b) 80 m³/ettaro/anno per le acque di vegetazione provenienti da impianti a ciclo continuo;
- c) 50 m³/ettaro/anno per le acque di vegetazione provenienti da impianti di tipo misto (tradizionali e continui), se le acque di vegetazione non sono gestite separatamente ma sono miscelate.

Per le sanse umide

- a) 10 m³/ettaro/anno, se prodotte da impianti a ciclo tradizionale;
- b) 15 m³/ettaro/anno, se prodotte da impianti a ciclo continuo.

Lo spandimento delle sanse umide deve essere seguito, nell'arco temporale di 48 ore, da adeguato interrimento attraverso lavorazioni agro-meccaniche.

Comunicazione annuale nel caso di stoccaggio oltre 30 giorni dalla produzione delle A.V.

I frantoi che per il trattamento delle acque di vegetazione adatteranno gli accorgimenti tecnici per garantire la corretta gestione delle acque di vegetazione, (ad esempio utilizzo di enzimi), per stoccare le stesse oltre i 30 giorni, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Testo coordinato DI n 61 FEBBRAIO 2012, dovranno inviare la comunicazione allegando anche una relazione agronomica integrativa che dovrà prevedere una sezione con un cronoprogramma di massima sulle modalità di spandimento, che descriva altresì in modo dettagliato gli accorgimenti tecnici utilizzati per garantire la corretta gestione delle acque di vegetazione, con riferimento alla tutela della salute e dell'ambiente, ed al rispetto in particolare delle direttive impartite con il D.A. n. 154/GAB del 24 settembre 2008 ai fini del contrasto del fenomeno delle emissioni di sostanze odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico.

Le operazioni di stoccaggio e spandimento possono protrarsi per un periodo non superiore a undici mesi e comunque non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Infine, con l'art. 9 del D.l. del 17/01/2007, la Regione Siciliana ha stabilito che:

L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide è esclusa dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti pertanto NON si deve usare il formulario per il trasporto delle A.V. ma un semplice DdT e, per questo caso, NON si deve tenere il registro di carico e scarico rifiuti.

L'AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

D. LGS. n. 152, 3 aprile 2006 (e s.m.i.) "Norme in materia ambientale"

Nella maggior parte dei casi i frantoiani utilizzano caldaie a biomassa (sansa) o a gas e, pertanto, ai sensi dell'art. 269, comma 14, sono esonerati dalla richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, a supporto di ciò, riportiamo di seguito gli articoli di nostro interesse:

267. Campo di applicazione

1. Il presente titolo, ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II, ed alle attività che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite.

269. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, comma 3, dai commi 14 e 16 del presente articolo e dall'articolo 272, comma 5, per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto.

14. Non sono sottoposti ad autorizzazione i seguenti impianti:

a) impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni a cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel;

b) impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW;

c) impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW

d) impianti di combustione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate;

e) impianti di combustione alimentati a biogas di cui all'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW;

f) gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;

g) gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW;

h) impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio;

i) impianti di emergenza e di sicurezza, laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto.

Nel caso di utilizzo di sansa di oliva disoleata, la denominazione «sansa di oliva disoleata», la denominazione e l'ubicazione dell'impianto di produzione, l'anno di produzione, nonché il possesso delle caratteristiche previste dalla norma, devono figurare:

a) in caso di imballaggio, su apposite etichette o direttamente sugli imballaggi;

b) in caso di prodotto sfuso, nei documenti di accompagnamento.

Nel caso di imballaggi che contengano quantitativi superiori a 100 kg è ammessa la sola iscrizione dei dati nei documenti di accompagnamento. Un esemplare dei documenti di accompagnamento, contenente le informazioni prescritte, deve essere unito al prodotto e deve essere accessibile agli organi di controllo.

E' opportuno farsi rilasciare dalla ditta fornitrice di sansa disoleata una copia delle analisi dalle quali risulti che la sansa venduta è conforme ai requisiti di legge.

VERIFICA PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

Legge 26 ottobre 1995, n. 447

Altro adempimento, da inserire nella prima richiesta di AUA, è la comunicazione o richiesta di nulla osta sull'impatto acustico, di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447

I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, le successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5

gennaio 1989 devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

COMUNICAZIONE SULLO SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI

D. LGS 152/2006 Artt. 215 e 216

Registro di carico e scarico rifiuti:

Nel caso in cui l'impianto produca rifiuti (ceneri, fanghi, ecc..) Vi ricordiamo l'obbligatorietà del registro di carico e scarico rifiuti vidimato dalla CCIAA.

Anche le comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, vanno inserite nell'istanza di AUA

Autosmaltimento

A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214 del , le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.

Operazioni di recupero

A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214 del D. Lgs 152/2006, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici, di veicoli fuori uso e di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attività è subordinato all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione.

La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e, entro i termini di legge, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, è allegata una relazione così come previsto dal D. LGS 152/2006.

La comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

INAIL

Assicurazione frantoi

I nuovi frantoi devono iscriversi presso l'ufficio INAIL di competenza.

I frantoi già iscritti all'Inail, ogni anno, prima dell'avvio dell'attività di molitura delle olive, devono comunicare la ripresa dell'attività per regolarizzare l'assicurazione degli addetti compilando online nel sito dell'INAIL il Quadro H.

Con circolare n° 14 del 19/03/2013, vengono definite le norme relative alla determinazione del premio a cui il datore di lavoro è tenuto alla presentazione della denuncia di esercizio.

Indicare nel quadro H a quale delle due tipologie si appartiene:

A: con un massimo di n° 2 presse ed una macina;

B: tutti gli altri.

Si deve specificare inoltre se la durata della campagna olearia è superiore o inferiore a 30 giorni.

PACCHETTO IGIENE

REG. CE 852/2004

HACCP Analisi dei rischi e controllo dei punti critici: sistema di autocontrollo sui prodotti alimentari introdotto in Italia dal D.Lgs 155/97.

I soggetti obbligati sono tutte le aziende che trattano o conservano alimenti.

L'obbligo di applicare la metodologia HACCP rimane in vigore, anche se tale obbligo è ora disciplinato dal Regolamento Comunitario n. 852/2004.

I titolari e le maestranze che operano nei frantoi devono frequentare un **“Corso di Formazione per Alimentaristi”**, a seguito del quale verrà rilasciato un attestato, con validità sostitutiva dell'ex libretto sanitario con **validità 3 anni**.

Per quanto riguarda le procedure sull'autocontrollo sanitario, bisogna istituire o aggiornare il manuale **HACCP**, le schede pulizie, schede materie prime in entrata, controllo insetti e roditori, quindi, eseguire, prima e durante la campagna olearia, la verifica sulla corretta prassi igienica con i tamponi microbiologici.

SALUTE E SICUREZZA

D.Lgs. 81/2008

il D.Lgs. 81/2008 si occupa di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e si applica alla persona, sotto ogni aspetto: salute, sicurezza e dignità, tenendo conto dell'età, della provenienza geografica e del genere, e ad il lavoro, in qualunque forma sia svolto, anche gratuito, autonomo, dipendente, interinale. La valutazione dei rischi deve essere aggiornata ogni qual volta si verificano mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione o semplicemente quando siano state apportate delle modifiche sia al ciclo produttivo che opere edili all'immobile.

Si deve provvedere alla designazione del **“Medico Competente”**, che sottoporrà annualmente tutti gli addetti dell'impresa alimentare a visita medica preventiva.

E' obbligatorio elaborare il **“Documento Di Valutazione Dei Rischi”**, che deve essere aggiornato ogni qual volta vengano apportate delle modifiche sia al ciclo produttivo che all'immobile.

Vi ricordiamo, la fornitura dei **“Dispositivi di Protezione Individuale”** a tutti gli addetti, l'installazione e controllo periodico dei dispositivi di prevenzione antincendio come estintori, manichette antincendio, etc., la formazione attraverso corsi di qualificazione. Gli attestati conseguiti, hanno validità quadriennale.

Principali adempimenti relativi al D.Lgs. 81/08:

- Designazione Del Medico Competente;
- Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi;
- Servizio esterno di Prevenzione e Protezione costituito da Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione + Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Corso di Formazione e Attestato per Datori di Lavoro ai fini della abilitazione a ricoprire il ruolo di R.S.P.P.;
- Corso di Formazione e Attestato per Addetti Antincendio, Rischio Basso;
- Corso di Formazione e Attestato per Addetti al Primo Soccorso;
- Corso di Formazione e Attestato per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) qualora si superano i 3 dipendenti;
- Corso di Formazione e Attestato Mulettisti e Carrellisti;
- Perizia Fonometrica interna al luogo di lavoro;
- Perizia Fonometrica esterna al luogo di lavoro;
- Elaborazione e Redazione del Piano di Evacuazione ed Emergenza;
- Valutazione rischio Fulminazione, Rischio da Impianto Elettrico ;

è altresì obbligatorio istituire il registro infortuni, che deve essere vidimato, prima di essere messo in uso, dall'Azienda Sanitaria ove ha sede l'azienda o l'unità produttiva e deve essere aggiornato e tenuto a disposizione degli Ispettori del Lavoro sul luogo di lavoro.

VERIFICHE DI LEGGE AI SENSI DEL DPR 462/01

- **IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA;**
- **INSTALLAZIONI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE;**
- **IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE.**

Ai sensi del DPR 462/01, il 23 gennaio 2002 è scattato l'obbligo per tutti i datori di lavoro di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche e straordinarie per:

- impianti elettrici di messa a terra;
- installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.

Secondo la normativa vigente sono assimilati a "dipendenti" anche i soci lavoratori di società di persone e cooperative, gli stagisti, gli apprendisti, gli allievi di scuole che utilizzano macchine utensili e attrezzature in genere.

Novità apportate dal DPR 462/01:

La novità rilevante riguarda le verifiche di legge, ed in sostanza, mentre precedentemente al DPR 462/01 era compito dell'Ispesl effettuare la prima verifica, e delle ASL le verifiche periodiche, ed erano quindi loro le responsabilità del non rispetto della periodicità, dal 23 gennaio 2002 è il datore di lavoro che ha l'obbligo di richiedere e far effettuare le verifiche secondo le nuove periodicità.

Periodicità delle verifiche:

Il datore di lavoro è tenuto a richiedere la verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ogni:

- **2 anni** per: gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche in luoghi pericolosi; (attività soggette a verifica dei VV.FF.)
- **5 anni** per tutti gli altri casi.

Soggetti abilitati alle verifiche:

Le verifiche degli impianti oggetto del DPR 462/01 possono essere effettuate solo da professionisti o imprese abilitate dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI o, in alternativa, da Asl/Arpa.

Inosservanza al DPR 462/01 e sanzioni:

Considerato che l'obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche di legge è a carico del datore di lavoro, la mancata effettuazione delle verifiche di legge è una inosservanza che viene contestata al datore di lavoro da parte di Ispesl, NAS, Ispettorato del Lavoro, ecc. in fase di attività di vigilanza.

Il datore di lavoro pertanto deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dall'Organismo di Ispezione per poterlo esibire in occasione di controlli da parte degli Enti preposti.

DISPOSIZIONI NAZIONALI RELATIVE ALLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OLIO DI OLIVA ED ETICHETTATURA.

DECRETO 10 novembre 2009 e ss.mm.ii.

Chi deve stoccare e/o imbottigliare oli, deve presentare agli Enti preposti gli elaborati grafici ove siano indicati i locali di deposito/imbottigliamento olio, separati dai locali di stoccaggio/lavorazione olive. E' obbligatorio indicare in etichetta l'origine dell'olio, ovvero, lo Stato o l'Unione di Stati nel quale le olive sono state raccolte e nelle quali è situato il frantoio di estrazione.

Il Decreto n.4075 dell'8 luglio 2015 - "Disposizioni nazionali concernenti le caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva e le norme di commercializzazione dell'olio di oliva ", ha introdotto alcune importanti modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2013, in particolare, tra queste, riportiamo, l'obbligatorietà della tenuta del registro in modalità telematica (SIAN) anche per i commercianti di olio sfuso privi di stabilimento/deposito e la possibilità, per **gli olivicoltori che detengono e commercializzano esclusivamente olio ottenuto da olive provenienti dalla propria azienda, di effettuare entro il 10 di ogni mese le annotazioni dei dati relativi alle operazioni del mese precedente, a condizione che l'olio ottenuto dalla molitura non sia superiore ai 700 chilogrammi per campagna di commercializzazione che va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo, in caso di superamento del limite dei 700 chilogrammi avrà l'obbligo di effettuare le annotazioni sul registro entro sei giorni dall'operazione effettuata.**

Gli oli di oliva e gli oli di sansa di oliva commestibili destinati al consumatore finale sono presentati preconfezionati in recipienti ermeticamente chiusi di capacità massima non superiore a cinque litri, se sono destinati alla preparazione dei pasti nei ristoranti, ospedali, mense o altre collettività simili possono essere preconfezionati in recipienti di capacità massima non superiore a venticinque litri.

In ogni caso devono essere provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione.

La designazione dell'origine degli «oli extra vergini di oliva» e degli «oli di oliva vergini» deve obbligatoriamente figurare sull'etichetta, specificando il nome geografico di uno Stato membro o della Comunità o di un Paese terzo.

I frantoi che utilizzano in etichetta e nei documenti di accompagnamento del prodotto - sia allo stato sfuso che confezionato - una delle indicazioni facoltative di cui all'art. 5, lettere a) e b) del Reg. CE 1019/2002, «**prima spremitura a freddo**» o «**estratto a freddo**», devono trasmettere una **comunicazione preventiva** che rimane valida fino a che non intervengono variazioni in ordine a quanto comunicato, come da circolare ICQRF n. 10662 del 27/07/2012.

Va ricordato che nel caso non fosse stata trasmessa la comunicazione di cui in precedenza, **NON** si può vendere olio indicando nei documenti «prima spremitura a freddo» o «estratto a freddo», altrimenti si va incontro a sanzioni pecuniarie che vanno da cinquecento a tremila euro.

E' fatto altresì obbligo agli operatori, per l'utilizzo in etichetta delle indicazioni delle caratteristiche organolettiche e l'indicazione dell'acidità o dell'acidità massima accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dell'indice dei perossidi, del tenore in cere e dell'assorbimento nell'ultravioletto, stabiliti a norma del regolamento (CE) n. 2568/91., di esibire agli organi di controllo, idonea documentazione attestante l'effettuazione dell'esame organolettico o dell'analisi chimica, a seconda dei casi, per partita di prodotto che si intende qualificare, conformemente ai metodi previsti dal regolamento (CEE) n. 2568/91 e successive modifiche.

- **LE INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE RIPORTATE IN ETICHETTA**

Le indicazioni che devono essere obbligatoriamente riportate in etichetta dell'olio d'oliva sono le seguenti:

- a) la denominazione di vendita;
- b) la designazione dell'origine (solo per l'extra vergine ed il vergine)
- c) l'informazione sulla categoria di olio
- d) la quantità netta;
- e) il termine minimo di conservazione;
- g) le condizioni particolari di conservazione;
- h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del responsabile commerciale del prodotto;
- i) **il lotto; (decreto legislativo n.231/2017, art.17)**
- l) una dichiarazione nutrizionale;
- m) **la campagna di raccolta (articolo 6, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1308/2013)**

- **LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE**

E' obbligatorio indicare:

- _ il valore energetico da esprimere in kJ e kcal
- _ la quantità di grassi e acidi grassi saturi, da esprimere in g
- _ la quantità di carboidrati e zuccheri, da esprimere in g
- _ la quantità di proteine, da esprimere in g
- _ la quantità di sale, da esprimere in g
- _ **l'indicazione dello stabilimento di confezionamento sull'etichetta dei prodotti alimentari, obbligo reintrodotta con il D. Lgs. n. 145/2017**

- **OLI AI QUALI NON SI APPLICA L'OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE**

In linea generale la «dichiarazione nutrizionale» è obbligatoria. Tuttavia, ci sono delle particolari circostanze in cui tale indicazione non è richiesta.

Infatti, tale obbligo **NON** riguarda “gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale” (**Allegato V, punto 19, del Reg. UE n. 1169/2011**).

Con la circolare prot. n. 361078 del 16 novembre 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero della Salute hanno chiarito il significato di alcuni termini riportati nella predetta frase. Di seguito troviamo i chiarimenti della guida pratica all'etichettatura versione 1.0 DEL 26/05/2017 adattati all'olio d'oliva e cioè:

- **forniti direttamente.** La cessione degli oli, senza l'intervento di intermediari, da parte del “fabbricante di piccole quantità di prodotti”, direttamente al consumatore o alle “strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale (rimangono esclusi quindi gli oli confezionati venduti ad imprese che esercitano vendita all'ingrosso o che svolgono attività di intermediazione commerciale)

- **fabbricante di piccole quantità.** Rientrano in tale definizione i produttori ed i fornitori di oli che rispettano i requisiti delle «microimprese» (imprese con meno di 10 addetti e fatturato non superiore a 2 milioni di euro, vedi l'art. 2 della raccomandazione 2003/361/CE). Inoltre, non vi è l'obbligo della «dichiarazione nutrizionale» per gli oli oggetto di vendita diretta ai consumatori a “livello locale” da parte degli spacci aziendali.

- **livello locale delle strutture di vendita.** Per “livello locale” deve intendersi un legame diretto tra azienda di origine e il consumatore e può essere identificato “nel territorio della Provincia in cui insiste l'azienda e nel territorio delle Province contermini [cioè confinanti], ciò al fine di non penalizzare le aziende che si dovessero trovare al confine di una unità territoriale e che sarebbero quindi naturalmente portate a vendere i propri prodotti anche nel territorio amministrativo confinante”

- **vendita al dettaglio.** Per commercio al dettaglio deve intendersi l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista oli in nome e per conto proprio e li rivende, su aree private in sede fissa o

mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale o alle "collettività" (ristoranti, mense, imprese di ristorazione, etc).

SCIA – REGISTRAZIONE SANITARIA

Reg. CE 852/2006

La normativa sulla SCIA contenuta nell'art.19 della legge n.241/1990 e s.m.i., è stata formalmente introdotta in Sicilia dall'art.6 della L.R. 5.4.2011, n.5, tenuto conto, altresì, delle disposizioni contenute nell'art.49, comma 4 ter, del D.L. 31.5.2010, n.78, quale risulta convertito nella legge 30.7.2010, n.122, nonché delle disposizioni contenute nell'Accordo 29.4.2010 n.59/CSR tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e nel decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico datato 14.6.2011.

L'attività oggetto della segnalazione (All.1) può essere iniziata immediatamente dopo la presentazione della segnalazione al SUAP, purché siano rispettati tutti i requisiti igienico sanitari di cui al regolamento n. 852/2004 e le norme nazionali e regionali preesistenti, laddove non in contrasto con il regolamento n. 852/2004.

Il servizio unico per le attività produttive del comune ove ha sede l'impresa alimentare, provvederà ad inoltrare la SCIA presentata dall'impresa all'azienda sanitaria provinciale competente per territorio, che provvederà alla registrazione dell'impresa.

L.241/90 e s.m.i. – Art.19. Segnalazione certificata di inizio attività - Scia.

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle auto-certificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni

sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

Ai sensi dell' Articolo 6 del Reg. CE 852/2006, gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità competenti conformemente ad altre normative comunitarie applicabili o, in mancanza, conformemente alla legislazione nazionale.

In particolare, ogni operatore del settore alimentare notifica all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento.

Il regolamento n. 852/2004 NON prevede, ai fini della registrazione delle imprese alimentari, l'obbligo di un'ispezione preventiva da parte dell'organo tecnico dell'ASP competente.

Dopo il rilascio della registrazione sanitaria, se intervengono modifiche, alle strutture, cicli di lavorazione, sede, denominazione sociale o altro, è necessario comunicare con le stesse modalità della prima registrazione, la variazione con gli allegati previsti **(All.2)**.

SIAN-REGISTRO TELEMATICO - TRASMISSIONE DATI DI LAVORAZIONE

D.MiPAAF 10 novembre 2009 e ss.mm.ii

Con il D.M. del 23 dicembre 2013 è stata resa obbligatoria, dal primo gennaio 2014, il registro di carico e scarico oli per tutti coloro che detengono olio sfuso. Saranno tracciati tutti gli oli di oliva, vergini convenzionali, DOP e BIO, lampanti, di sansa di oliva greggi e raffinati. E' cancellata dunque l'esenzione dalla tenuta del registro per frantoi aziendali, sansifici, commercianti di olive e olivicoltori che detengono e commercializzano olio sfuso. Sono esonerati dall'obbligo della tenuta del registro, ai sensi dell'art. 4, comma 2, gli operatori che detengono esclusivamente oli:

- utilizzati quali ingredienti in prodotti alimentari diversi dalle miscele di oli;
- destinati ad usi non alimentari;
- destinati all'autoconsumo;
- preconfezionati ed etichettati.

Il codice **B3** consentirà al frantoio di unificare in un'unica registrazione l'avvio delle olive alla molitura (B0) e la produzione di olio classificato (B1) oppure da classificare (B2), mentre per i terzi **TOA** (in caso di restituzione di olio al produttore) e **TOB** (che permettono in un'unica operazione, di effettuare il carico di olive (T1), l'avvio alla molitura (T2) e la restituzione di olio (T3) oppure, la presa in carico (T4);

Per determinare i quantitativi di sansa prodotta viene utilizzato un fattore di conversione olive – sansa (%) che i frantoi **dovranno inserire nel Sian all'inizio della nuova campagna prima delle moliture, se già inserito e se il valore percentuale rimane invariato non è necessario reinserirlo/modificarlo.**

Per il confezionamento: il **codice L** è utilizzato per l'operazione di confezionamento ed etichettatura nella quale vengono indicati lo scarico di olio sfuso (in kg) dal silos di partenza ed il carico del quantitativo di olio confezionato ed etichettato (in litri) con il relativo lotto.

Il codice **L1** riguarda un'operazione di confezionamento senza etichettatura mentre il codice **L2** rappresenta la successiva operazione di etichettatura effettuata a distanza di tempo dalla precedente operazione di confezionamento. Siamo nel caso in cui l'operazione di confezionamento e l'operazione di etichettatura avvengano in due momenti distinti (in pratica, a seguito dell'operazione L1 si ha nello

stabilimento la presenza di olio confezionato ma non etichettato.

E' stato eliminato l'obbligo di trasmissione mensile in SIAN dei dati di molitura.

In merito ai produttori di olive che si rivolgono ai nostri frantoi per la molitura, si fa presente che dovrà essere riportata un'indicazione che identifichi l'origine geografica del prodotto nelle fatture o ricevute fiscali.

Tale obbligo riguarda anche i commercianti di olive e di sansa destinata alla produzione di olio.

Si comunica che, come da avviso del portale dell'olio d'oliva del 02/09/2015, è stata resa disponibile l'operazione con codice "TP" (Perdita di olio - c/terzi) anche per le seguenti tipologie di operatori:

- Commerciante di olio sfuso
- Frantoio
- Raffineria
- Sansificio

Le registrazioni di tutte le operazioni, devono avvenire esclusivamente in modalità telematica entro e non oltre il sesto giorno successivo a quello dell'operazione, giorni festivi compresi.

Si precisa inoltre che tutte le operazioni dovranno essere registrate, oltre che nel rispetto dei predetti tempi, secondo un ordine cronologico coerente.

La tenuta del registro può essere affidata, con delega di piena responsabilità, anche ad associazioni di categoria rappresentative sul territorio nazionale.

Il Sian ha previsto dei codici per lo scarico della sansa: G3, G4, G5, G6, G7 e G9.

Il frantoio non utilizza i codici di carico della sansa in quanto il sistema telematico lo calcola in automatico in base alle percentuali di resa in sansa dichiarate dal frantoiano stesso.

MODIFICA DELLA DATA DI INIZIO ATTIVITÀ E CAPACITÀ PER STABILIMENTI/DEPOSITI E RECIPIENTI DI STOCCAGGIO

GUIDA AGEA VERSIONE 1.0 DEL 14/09/2018

Per permettere la registrazione di operazioni di registro per date antecedenti la data di registrazione dello stabilimento/deposito o del recipiente di stoccaggio, è stata implementata la funzione di "Modifica" per le sezioni "Gestione degli stabilimenti di lavorazione" e "Gestione anagrafica dei recipienti di stoccaggio" in modo che sia possibile dichiarare una data di inizio attività diversa da quella di prima registrazione; nel caso dei recipienti di stoccaggio è stata inoltre data la possibilità di modificare la capacità del recipiente in caso di eventuali errori durante la registrazione o in caso di modifiche alla struttura del recipiente che ne hanno modificato la capacità rispetto a quella dichiarata in fase di registrazione.

Per un approfondimento potete consultare la Guida AGEA che trovate nell'area riservata del nostro sito asfonet.it

Attività di estrazione del nocciolino della sansa:

Tale attività necessita di:

- Autorizzazione provinciale (AUA-Autorizzazione Unica Ambientale). Chi ne è già in possesso, per avviare l'attività di estrazione del nocciolino, ha necessità di integrarla.
- Autorizzazione dei Vigili del Fuoco - assimilando il nocciolino a quanto definito al punto 36 allegato I DPR 151/2011, l'attività è soggetta al rilascio dell'autorizzazione prevenzione incendi per depositi di nocciolino con distanza di sicurezza esterna inferiore a 100 mt o con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg.
- Ampliamento in CCIAA per vendita di nocciolino (per le Società modificare anche l'oggetto sociale, se non già previsto).

Per la vendita del nocciolino è necessario inserire le analisi del prodotto e scaricare in Sian con il codice **"G6-Perdite o cali di sansa" per scaricare dalla sansa il quantitativo di nocciolino prodotto, indicando:**

- scarico di sansa (in kg)
- note: "Scarico di nocciolino"

Infine, come previsto dal DM n. 4075 del 08/07/2015, **gli olivicoltori** che detengono e commercializzano esclusivamente olio, ottenuto da olive provenienti dalla propria azienda, molite presso il frantoio proprio o di terzi, possono effettuare entro il 10 di ogni mese le annotazioni dei dati relativi alle operazioni del mese

precedente, a condizione che l'olio ottenuto dalla molitura non sia superiore ai **700 kg** per campagna di commercializzazione (dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo), superando questa soglia le annotazioni sul registro dovranno avvenire entro il 6 giorno dalla data dell'operazione.

FASCICOLO AZIENDALE

LEGGE 14 gennaio 2013, n. 9.

Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.

Art. 16.

Obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale

1. Al fine di garantire la piena rintracciabilità delle produzioni destinate al commercio e di prevenire eventuali frodi, è obbligatorio, per tutti i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti, costituire e aggiornare il fascicolo aziendale, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. In caso di mancata ottemperanza a tale adempimento, le produzioni non possono essere destinate al commercio.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, alle imprese riconosciute che provvedono all'annotazione nel registro di carico e scarico, previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, di olive o oli di produttori che non rispettano l'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro, nonché la sanzione accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo da uno a sei mesi.

3.bis (introdotto con il DDL 1328-b, Titolo I, Art. 1 - approvato il 6 luglio 2016)

«3-bis. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale i produttori di cui al comma 1 che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera 350 kg di olio per campagna di commercializzazione».

Campagna di commercializzazione (dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo).

DICHIARAZIONE DELL'ENTITA' PRODUTTIVA AI FINI DEL CALCOLO DELLA TARIFFA ANNUALE PER I CONTROLLI SANITARI

D.L.VO 194 DEL 19/11/2008

La tariffa annuale per i controlli sanitari previsti dal DLvo 194/08, è rivolta solamente alle imprese con attività prevalente all'ingrosso, quella, cioè, il cui fatturato, come vendita all'ingrosso dell'olio, supera il 50% dell'intero fatturato della ditta.

Sono escluse dal campo di applicazione del decreto 194/08:

- La produzione primaria; (anche i frantoi aziendali);
- La produzione e la commercializzazione al dettaglio;
- L'attività esclusiva di lavorazione conto terzi;
- L'attività di vendita olio all'ingrosso che non supera il 50% dell'intero fatturato dell'azienda.

Per l'esenzione dal pagamento della tariffa, bisogna compilare l'allegata autodichiarazione sull'entità

produttiva della propria attività e inoltrarla all' ASP di appartenenza, segnare con una crocetta il campo: **"che la propria attività NON opera prevalentemente all'ingrosso e pertanto la tariffazione annuale di cui all'Allegato A Sezione 6 del DLvo 194/08 risulta NON APPLICABILE"**.

Allegate copia di un documento di riconoscimento del dichiarante.

Coloro che invece sono tenuti al pagamento della tariffa, devono controllare a quale fascia appartengono, rilevabile dalla tabella dell' Allegato A Sezione 6 del D. Lgs. 194/08 e versare quanto dovuto all'ASP di appartenenza entro il **31 gennaio dell'anno di riferimento**.

Compilare allo scopo l'autodichiarazione allegata, allegate copia del documento di riconoscimento del dichiarante, quindi, tenendo conto della fascia di appartenenza **come da Tabella sezione 6 dell'Allegato A del DLgs 194/08, effettuare il pagamento della tariffa, aumentata del 20,5% come previsto dall'art. 11 commi 1 e 4**, mediante versamento con bollettino di c/c postale ovvero tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria dell'Azienda Sanitaria Provinciale di.....(indicare la Provincia di appartenenza), Servizio di Cassa.....sul c/c bancario IBAN..... che Vi indicheranno le Vs. rispettive ASP, indicando quale causale **"Pagamento tariffa D. Lgs. 194/08 per l'anno"**.

In caso di inadempimento degli obblighi di pagamento da parte degli operatori dei settori interessati dai controlli, si applicano le procedure per la riscossione coattiva. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di pagamento della tariffa, in caso di incompleto pagamento della medesima, l'importo è maggiorato del 30 per cento, oltre agli interessi maturati nella misura legale; ciò si applica anche nel caso di ritardato pagamento.

Tariffe annue forfetarie per produzione ed imbottigliamento olii, riferibili agli stabilimenti con attività prevalentemente all'ingrosso, come da tabella sezione 6 Allegato A:

- fascia A (fino a 1.000 hl) 400 euro/anno;
- fascia B (da 1.001 a 10.000 hl) 800 euro/anno;
- fascia C (oltre 10.000 hl) 1.500 euro/anno.

VERIFICA PERIODICA STRUMENTI DI MISURA

D.M. n. 182 del 28/03/2000

Devono essere sottoposti a verifica periodica tutti gli strumenti di misura utilizzati nell'ambito di attività commerciali o comunque utilizzati per misurare che devono fare fede nei confronti di terzi.

Sono esclusi dall'onere della verifica periodica gli strumenti utilizzati in operazioni diverse, quali quelli impiegati in processi produttivi interni alle imprese o in laboratori di ricerca.

Su tali strumenti deve essere apposta una targa che ne giustifichi l'esonero, si riporta di seguito un esempio:

**BILANCIA ESCLUSIVO
USO INTERNO
NON ADIBITA A RAPPORTI
CON TERZI**

Certificazione antincendio - DPR 1° agosto 2011 n. 151.

Le aziende che effettuano o effettueranno, presso i propri stabilimenti, stoccaggio di olio d'oliva superiore a 6 mc (6.000 litri), entro il 07 ottobre 2017 (LEGGE 27 febbraio 2017, n. 19 - art. 5 comma 11ter) e comunque prima dell'inizio dell'attività, dovranno richiedere la certificazione antincendio presso il Comando Provinciale Dei Vigili Del Fuoco territorialmente competente. Le aziende sono tenute a

richiedere, con apposita istanza al Comando, l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

L'istanza è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata dalla documentazione prevista dalla normativa vigente.

Così come previsto nella tabella dell'Allegato 1 al DPR 1° agosto 2011, n. 151, nel caso di attività ricadenti tra le categorie A e B, cioè con stoccaggio compreso tra 6 e 50 mc (50.000 litri), il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.

Il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, potrà comunque effettuare controlli, anche a campione, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni.

Per le attività ricadenti nella categoria C, cioè con stoccaggio superiore a 50 mc, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, effettua controlli, attraverso visite tecniche ed entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.

In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni.

La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio, che nel caso di stoccaggio di olio di oliva è quinquennale, da inviare al Comando dei VV.FF., è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal DPR 1° agosto 2011, n. 151 di cui all'articolo 2, comma 7. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

PRIVACY - GDPR (General Data Protection Regulation)

(REG.UE 2016/679 del 27 aprile 2016)

Il Regolamento europeo 679/2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'U.E. il 4/5/2016 introduce il General Data Protection Regulation (GDPR) che, per alcuni aspetti, risulta simile al precedente DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza) previsto dal D.Lgs. 196/2003.

Entro il 25 maggio i "titolari di trattamento" si troveranno nuovamente a dover stilare un documento ed

altri atti per adeguarsi al citato regolamento europeo.

Il General Data Protection Regulation

Adempimenti

In attuazione del Regolamento e al fine di garantire il rispetto dei principi in tema di trattamento dei dati personali acquisiti si deve:

* predisporre il documento (c.d. registro – art. 30) ed elaborare il servizio per la tutela della privacy con definizione delle singole fasi: il trattamento dei dati, le procedure di sicurezza, le verifiche di tenuta del sistema (che comprende la necessità di adeguamento degli strumenti informatici) e le responsabilità.

* consegnare all'interessato l'informativa (con ricevuta a firma per presa visione).

Tale adempimento sarà sufficiente nella quasi totalità dei casi.

Registro di attività di trattamento

L'obbligo di tenuta del registro delle attività di trattamento quale strumento di monitoraggio degli adempimenti e di garanzia dei diritti previsti nel regolamento, non è obbligatoria per il titolare del trattamento che occupi fino a 250 dipendenti. L'obbligo prescinde dal requisito dimensionale nel caso in cui i dati oggetto del trattamento possano presentare un rischio per i diritti e le libertà degli interessati, il trattamento non sia occasionale o includano dati sensibili, genetici, biometrici, giudiziari, così come individuati dagli artt. 9 e 10 del Regolamento.

E' quindi necessario, in relazione alla natura dei dati trattati, dotarsi del registro (similare al DPS rif. D.lgs 196/2003) che individui il titolare del trattamento, le categorie dei dati trattati, le finalità, se vi siano trasferimenti di dati in paesi terzi (utilizzo sistemi di cloud/drive come google, dropbox e...), una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative dell'azienda.

Nomina autorizzati al trattamento

Tale figura è colui che effettua materialmente le operazioni di trattamento sui dati personali. Può essere solo una persona fisica e deve agire sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile del trattamento (dipendenti, collaboratori, praticanti).

Augurandovi un buon lavoro, porgiamo i più cordiali saluti.

Il Presidente
Piero A. P. Rone